

SIMONE MORABITO*

LA “NOTIFICA” DELLA DICHIARAZIONE DI INTERESSE CULTURALE DEL BENE

SOMMARIO: 1.Il meccanismo della notifica e “*l’interesse particolarmente importante*”. 2.La trascrizione del vincolo di interesse culturale del bene. 3.La ratio della norma tra attualità e opportunità. 4.L’impostazione della norma e il rapporto col mercato dell’arte: cenni. 5.Conseguenze pratiche per il collezionista italiano. 6.Uno sguardo comparatistico: la normativa europea e francese. 7.La “*notifica*” e ArtFunds. 8.Conclusioni.

1. Il meccanismo della notifica e “*l’interesse particolarmente importante*”.

Il Decreto Legislativo n.24 del 22 gennaio 2004, meglio noto come Codice dei beni culturali, definisce, all’art.10, i beni culturali come le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. Indica, inoltre, al successivo comma II, una serie di categorie che assurgono ugualmente a beni culturali¹.

* Avvocato.

¹ Ex art. 10, comma II, D.Lgs. n.24/2004: “*Sono inoltre beni culturali:*

a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;

b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;

Tuttavia, il comma III, del medesimo articolo 10, prevede che anche una serie di beni, non rientranti nelle predette categorie, possa essere definita bene culturale, laddove intervenga la dichiarazione di interesse culturale di cui all'articolo 13² che deve essere notificata al proprietario del bene: tale attività è nota come “notifica”.

Con il termine “*notifica*” nel gergo utilizzato nel mondo dell'arte e dell'antiquariato si indica quell'insieme di passaggi, risalente alla Legge Bottai³ che coinvolge il Ministero dei beni e delle attività culturali, il quale, attraverso il Direttore Regionale competente per materia⁴, a seguito di apposite indagini di tipo amministrativo, riconosce l’*“interesse particolarmente importante”*, dal punto di vista culturale, artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, di cose d'arte.

Tali beni, ai sensi e per gli effetti del sopra citato articolo 10, comma III, del Codice, possono essere:

- a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico *particolarmente importante*, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;
- b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico *particolarmente importante*;
- c) le raccolte librerie, appartenenti a privati, *di eccezionale interesse culturale*;

c) le raccolte librerie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616”.

² Ex art. 13, D.Lgs. n.24/2004: “**Dichiarazione dell'interesse culturale.** **1.** La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell'interesse richiesto dall'articolo 10, comma 3. **2.** La dichiarazione non è richiesta per i beni di cui all'articolo 10, comma 2. Tali beni rimangono sottoposti a tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.”.

³ Legge I giugno 1939 n. 1089, *Tutela delle cose d'interesse artistico e storico*, abrogata.

⁴ Direttore generale per i beni archeologici ex art. 7, n.2. lett. b) D.P.R. 173/2004.

- d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse *particolarmente importante* a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;
- e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricompense fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestono come complesso *un eccezionale interesse*.

Si tratta dunque di beni mobili o immobili, privati o pubblici, collezioni che siano riconducibili a un autore non più vivente e la cui esecuzione risalga a oltre cinquant'anni prima. Un interesse culturale eccezionale è invece richiesto per la notifica in blocco delle collezioni, serie di oggetti o raccolte librarie.

Il procedimento di verifica dell'interesse è previsto dal successivo articolo 12⁵ del Codice. La richiesta che dà avvio al procedimento deve comprendere

⁵ Ex art. 12, D.Lgs. n.24/2004 **‘Verifica dell'interesse culturale 1.** *Le cose immobili e mobili indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2. 2.* *I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformità di valutazione. 3.* *Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui al comma 2 è corredata da elenchi dei beni e dalle relative schede descrittive. I criteri per la predisposizione degli elenchi, le modalità di redazione delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di concerto con l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili in uso all'amministrazione della difesa, anche con il concerto della competente direzione generale dei lavori e del demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti i criteri e le modalità per la predisposizione e la presentazione delle richieste di verifica, e della relativa documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti di cui al comma 1. 4.* *Qualora nelle cose sottoposte a schedatura non sia stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo. 5.* *Nel caso di verifica con esito negativo su cose appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i relativi dati è trasmessa ai competenti uffici affinché ne dispongano la sdemanializzazione, qualora, secondo le valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino altre ragioni di pubblico interesse. 6.* *Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5 per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice. 7.* *L'accertamento dell'interesse*

tutte le caratteristiche della cosa; nel caso di beni immobili, il Ministero mette a disposizione elenchi e schede descrittive. Il procedimento deve essere concluso entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta, con l'emanazione di un appropriato provvedimento, positivo o negativo⁶.

I beni divengono automaticamente “culturali” dopo il riconoscimento dell'interesse culturale a cui consegue appunto la notifica dell'ingiunzione di non poter procedere all'espatrio del bene previa la vendita dello stesso al di fuori dei confini territoriali dello Stato.

L'articolo 15 del Codice prevede inoltre che, la dichiarazione d'interesse culturale del bene prevista dall'art. 13 dello stesso Codice sia notificata al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto, a mezzo del messo comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento.

In seguito, l'art. 16 del Codice prevede che avverso il provvedimento conclusivo della verifica di cui all'art. 12 o il provvedimento in questione è possibile esperire ricorso amministrativo per motivi di legittimità e di merito, entro trenta giorni dalla notifica della dichiarazione. È da ricordare che la proposizione del ricorso comporta la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, pur rimanendo ferma l'efficacia delle disposizioni dettate dalla Legge in via cautelare.

artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformità agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 ed il relativo provvedimento è trascritto nei modi previsti dall'articolo 15, comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle disposizioni del presente Titolo. 8. Le schede descrittive degli immobili di proprietà dello Stato oggetto di verifica con esito positivo, integrate con il provvedimento di cui al comma 7, confluiscono in un archivio informatico, conservato presso il Ministero e accessibile al Ministero e all'agenzia del demanio, per finalità di monitoraggio del patrimonio immobiliare e di programmazione degli interventi in funzione delle rispettive competenze istituzionali. 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica. 10. Il procedimento di verifica si conclude entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta”.

⁶ S. SEGNALINI, *Dizionario giuridico dell'arte*, pagg. 202 e ss., Ginevra-Milano 2010.

Il Ministero, sentito il competente organo consultivo, decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso. In caso d'accoglimento del ricorso, il Ministero annulla o riforma l'atto impugnato.

2. La trascrizione del vincolo di interesse culturale del bene.

Al medesimo articolo 15 del Codice, al comma II comma, è prevista la trascrizione del provvedimento, su richiesta del soprintendente, nei relativi registri, qualora la dichiarazione d'interesse culturale riguardi un bene immobile o un bene mobile registrato. Inoltre, l'art. 2 del D.Lgs. n.62 del 26 marzo 2008 ha introdotto il II comma bis all'art. 15 del Codice ai sensi del quale "*Dei beni dichiarati il Ministero forma e conserva un apposito elenco, anche su supporto informatico*".

La trascrizione ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo. La ratio della norma, che prescrive la pubblicità relativa alla dichiarazione d'interesse culturale nei registri immobiliari, è pacifica e in *re ipsa*: portare a conoscenza dei terzi la natura di bene culturale del bene.

Sul punto, tanto la giurisprudenza⁷ quanto la dottrina⁸, concordano nell'attribuire a tale formalità la natura di pubblicità notizia, non già di pubblicità dichiarativa, né di pubblicità costitutiva.

La mancanza di trascrizione del vincolo segue l'inopponibilità di esso nei confronti dei terzi. Infatti, il Legislatore stabilisce che la trascrizione abbia effetto nei confronti dei terzi, siano essi proprietari, possessori o detentori, e viene effettuata dalla pubblica Amministrazione a carico del proprietario del

⁷ In riferimento però all'antecedente l'art. 8 del T.U. (ex D. Lgs. n. 490 del 29 ottobre 1999), il quale al II comma disponeva che, nel caso in cui si trattasse di beni soggetti a pubblicità immobiliare la dichiarazione, su richiesta del Ministero, andava trascritta nei registri immobiliari, avendo efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

⁸ Cfr. *ex pluribus*: M. A. SANDULLI (a cura di) *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, Milano 2012, pagg. 198 e ss.

bene e a vantaggio del Ministero, ancorché la notifica del decreto ministeriale d'imposizione del vincolo sia eseguita materialmente nei confronti del detentore o del possessore.

3. La ratio della norma tra attualità e opportunità.

Come noto, l'entrata in vigore del Codice dei beni culturali ha abrogato definitivamente la Legge Bottai, mantenendo tuttavia il meccanismo di notifica. Il Codice ha comportato una necessaria distinzione tra due categorie di oggetti d'arte: da una parte gli oggetti di proprietà pubblica (appartenenti allo Stato, Regioni e agli altri enti pubblici territoriali o a persone giuridiche private senza fine di lucro), dall'altra parte gli oggetti di proprietà privata (appartenenti a persone fisiche o a società commerciali).

Ma perché la notifica è temuta dagli operatori del mondo dell'arte? In termini di valore economico dell'oggetto, la notifica può rappresentare un problema laddove il proprietario intenda vendere e, magari, essa pervenga poco prima di un'asta o finanche in una fase successiva all'asta. Alla notifica, infatti, può seguire l'esercizio della prelazione sull'acquisto da parte dello Stato, sempre previsto prima dalla Legge Bottai e, ora, dagli articoli 60 e seguenti del Codice.

Tale situazione costringe spesso i collezionisti, anche stranieri, a rimanere bloccati in un limbo giuridico, senza sapere se la vendita si è conclusa in loro favore o se lo Stato italiano, a seguito della notifica, ha intenzione di esercitare la prelazione o il bene dovrà essere bloccato entro i confini italiani.

Una considerazione degna di nota riguarda inoltre il valore di mercato del bene che, in quanto oggetto di notifica, tende crudelmente verso stime minori e, laddove rimanga invenduto, potrebbe finanche essere alienato allo Stato – alle condizioni di cui all'articolo 61 del Codice – che potrebbe avere la possibilità di acquistarlo a valori ancora più bassi.

Da un punto di vista storico-giuridico, la legge Bottai, che per prima introdusse il meccanismo del vincolo sui beni privati riconosciuti come di pubblico interesse, attraverso l'atto della notifica, è del 1939, periodo in cui il senso dello Stato, inteso come accentramento amministrativo, era estremamente forte e radicato. Tale meccanismo giuridico, come altri sorti in quell'epoca⁹, nasce sostanzialmente dal disfavore dell'ordinamento nei confronti dell'autonomia negoziale privata nel settore.

La ratio della norma è chiara: evitare la fuga dei capolavori italiani all'estero. Nonostante siano passati molti anni, però, lo Stato tende ad abbandonare le proprie prerogative giuridiche con molte difficoltà.

La scelta del Legislatore del 2004 è stata quella di non discostarsi di molto dalla ratio originale della norma, attendendo però così di uniformarsi a normative di carattere comunitario. L'impostazione probabilmente avrebbe potuto magari essere resa più attuale imponendo termini più brevi nelle procedure amministrative, sanzionati da responsabilità ulteriori in caso di ritardo. Anche l'implementazione di procedure informatiche per snellire e velocizzare il procedimento, come ad esempio la creazione di un archivio generale dei beni notificati consultabile online, avrebbe giovato.

Una delle alternative alla “notifica” più accreditata dagli operatori del mercato potrebbe consistere, nel caso di vendita all'estero di un'opera “notificata”, nell'indire un'apposita asta, con un termine breve per trovare un acquirente all'interno dei confini. Passato il termine, se nel corso dell'asta non viene definito un'acquirente, l'opera potrebbe essere affrancata da vincoli amministrativi ed essere libera di varcare dai confini nazionali.

⁹ *Il complessivo programma dell'epoca fascista di politica della cultura non si ferma alle cose d'interesse artistico o storico, alle bellezze paesistiche e agli archivi di Stato, ma si estende in maniera organica alle attività culturali: teatro, lirica e spettacoli viaggianti, incentivati con sovvenzioni e sottoposti a controlli e programmi (R.D.L. n. 1547 del 1938 conv. in legge n. 423 del 1939 e D.C.G. n. 1813 del 1939); cinematografia nazionale, incentivata con “premi di produzione” e sottoposta ad autorizzazione (legge n. 458 del 1939 e D.C.G. n. 1812 del 1939) ed istituzione del monopolio statale, affidato all'ENIC, di importazione/distribuzione dei film provenienti dall'estero; protezione del diritto d'autore (legge 22 aprile 1941 n. 633) e norme sulla consegna obbligatoria degli stampati alla presidenza del consiglio e alle biblioteche nazionali centrali (legge 2 febbraio 1939 n. 374); riordino della Discoteca di Stato (legge 2 febbraio 1939 n. 467)” Cfr. http://www.patrimonioculturale.net/evoluzione_legislazione.htm.*

4. L'impostazione della norma e il rapporto col mercato dell'arte.

Cenni.

L'impostazione attuale della norma causa spesso lungaggini un di tipo organizzativo. È noto che il sistema di notifica comporta la tendenza sempre maggiore da parte dei collezionisti a diminuire quanto più possibile la visibilità dell'opera. Inoltre la dichiarazione è caratterizzata da un elevato grado di discrezionalità che rende la procedura incerta e sostanzialmente in balia di chi opera la valutazione.

Anche la posizione del mercato deve tuttavia essere presa in considerazione: infatti, i collezionisti stranieri tendono, per tali ragioni, a guardare con sfavore mostre e esposizioni all'interno dei nostri confini, temendo fondatamente che le attività di esibizione potrebbero esporli al rischio di notifica, costringendo poi così le loro opere all'interno dei confini italiani.

Da un punto di vista pratico, il residente all'estero che vuole effettuare un acquisto in Italia deve quindi essere a conoscenza della normativa nazionale per non rischiare che il bene venga bloccato alla frontiera, laddove non abbia la documentazione richiesta all'esportazione.

5. Conseguenze pratiche per il collezionista italiano.

I collezionisti italiani temono quello che è stato definito l'"*embargo all'esportazione*". Il bene, da quando è notificato, entra nel buco nero dei procedimenti amministrativi e può essere, secondo le norme vigenti, sottratto alla loro libertà negoziale per un tempo indefinito, nella pratica. Nonostante i termini previsti dalla normativa, infatti, ciò che accade è spesso diverso da quanto previsto, o sperato, dalla legge.

Anche in questo caso le norme spingono i collezionisti italiani a non pubblicizzare in maniere evidente le loro opere.

6. Uno sguardo comparatistico: la normativa europea e francese.

La normativa comunitaria, e in particolare al Regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008¹⁰ relativo all'esportazione di beni culturali, rappresenta la volontà, e la necessità, di armonizzare gli ordinamenti europei. La norma citata è dettata al fine di proteggere i beni culturali europei e adottare misure atte a garantire che le esportazioni di beni culturali siano sottoposte a controlli uniformi alle frontiere esterne dell'Unione Europea mediante le licenze di esportazione.

Il Regolamento definisce le regole sull'esportazione dei beni culturali ai fini della loro protezione e garantisce in particolare che le esportazioni di beni culturali siano sottoposte a controlli uniformi alle frontiere esterne della Comunità. Le categorie di beni culturali sono espressamente elencate.

Il meccanismo adottato al fine di raggiungere tali obiettivi è rappresentato dalle licenze di esportazione. L'esportazione di beni culturali al di fuori del territorio della Comunità è soggetta alla presentazione di una licenza di esportazione, la quale viene rilasciata, su richiesta dell'interessato, dall'autorità competente dello Stato membro ed è valida in tutta la Comunità. La licenza di esportazione può essere negata da uno Stato membro laddove i beni culturali in questione siano contemplati da una legislazione che tutela il patrimonio nazionale avente valore artistico, storico o archeologico nello specifico Stato membro. Solo in rare circostanze, e per un lasso di tempo determinato, uno Stato membro può autorizzare le esportazioni di alcuni beni culturali senza una licenza.

La licenza di esportazione è presentata, a sostegno della dichiarazione di esportazione, al momento dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione, presso l'ufficio doganale competente. Gli Stati membri possono limitare il numero degli uffici doganali competenti per espletare le formalità relative ai beni culturali.

¹⁰ Dalla sua adozione, il Regolamento (CEE) n. 3911/92, del 9 dicembre 1992, relativo all'esportazione di beni culturali, è stato emendato più volte. A fini di razionalità e chiarezza, è abrogato e sostituito dal citato regolamento.

Gli Stati membri sono dunque legittimati a determinare le sanzioni da applicare in caso di violazione delle norme del regolamento, le quali devono essere ispirati a criteri di efficacia, proporzionalità e dissuasione.

Anche in Francia la normativa vigente e, in particolare il *Code du patrimoine*¹¹ prevede il rilascio di un certificato, emanato dall'autorità amministrativa, il quale consente l'esportazione temporanea o definitiva del bene culturale, in una delle categorie delineate dallo Stato, appartenente a un privato, fuori dai confini territoriali¹².

Diversamente se il bene non appartiene a un privato, ma ricade in una collezione pubblica, in una collezione dei musei di Francia, di monumenti storici e archivi, o qualora presenti un "un intérêt majeur pour le patrimoine national"¹³ è classificato come "tesoro nazionale". In questo caso,

¹¹ Nella versione in vigore dal 1 gennaio 2013, cfr.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=F477F5ED1B9A2FFE21D6C1E71E1F2723.tpdjo07v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074236&dateTexte=20130101

¹² Article L111-2 Code du patrimoine "L'exportation temporaire ou définitive hors du territoire douanier des biens culturels, autres que les trésors nationaux, qui présentent un intérêt historique, artistique ou archéologique et entrent dans l'une des catégories définies par décret en Conseil d'Etat est subordonnée à l'obtention d'un certificat délivré par l'autorité administrative.

Ce certificat atteste à titre permanent que le bien n'a pas le caractère de trésor national. Toutefois, pour les biens dont l'ancienneté n'excède pas cent ans, le certificat est délivré pour une durée de vingt ans renouvelable.

L'exportation des biens culturels qui ont été importés à titre temporaire dans le territoire douanier n'est pas subordonnée à l'obtention du certificat prévu au premier alinéa.

A titre dérogatoire et sous condition de retour obligatoire des biens culturels sur le territoire douanier, le certificat peut ne pas être demandé lorsque l'exportation temporaire des biens culturels a pour objet une restauration, une expertise ou la participation à une exposition.

Dans ce cas, l'exportation temporaire est subordonnée à la délivrance par l'autorité administrative d'une autorisation de sortie temporaire délivrée dans les conditions prévues à l'article L. 111-7".

¹³Article L111-1 Code du patrimoine "Les biens appartenant aux collections publiques et aux collections des musées de France, les biens classés en application des dispositions relatives aux monuments historiques et

l'esportazione è preclusa, ma può essere consentita a titolo temporaneo solo per i casi di restauro, di perizia di un esperto su un'opera d'arte, di partecipazione manifestazioni culturali o di depositi di altre collezioni pubbliche.

Il certificato di cui sopra attesta a titolo permanente che il bene non ha il carattere di tesoro nazionale, ma di bene culturale.

A tentare un paragone con l'ordinamento italiano, a prescindere dal sistema di norme, si deve fare riferimento, in verità, all'efficienza delle procedure di rilascio dei certificati e dal tempo della giustizia nel caso di ricorso più che dalla diversità esistente tra gli ordinamenti.

7. La “notifica” e ArtFunds.

Una breve nota conclusiva meritano i c.d. Art Funds e il rapporto che questi si trovano ad avere con l'ordinamento giuridico in vigore.

Gli *Art Investment Funds* traggono la loro origine dai fondi comuni di investimento con i quali hanno in comune l'insieme delle norme di funzionamento. Essi si differenziano per il settore nel quale vengono investiti i fondi finanziari che è, appunto, il mercato dell'arte.

Le quote di questi fondi sono sottoscritte da operatori tanto istituzionali quanto privati che ovviamente sono in grado di capitalizzare al fine di rivalutare il proprio investimento, in ottica speculativa.

L'esperienza italiana è rappresentata da Pinacotheca¹⁴ che è un fondo a gestione attiva in cui il gestore deve operare scelte relative alle opere da

aux archives, ainsi que les autres biens qui présentent un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie sont considérés comme trésors nationaux”.

¹⁴ “Per la prima volta nel Maggio 2007 la Banca d'Italia autorizza la nascita di un fondo d'investimento chiuso dedicato alle opere d'arte, secondo il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio emanato il 14 aprile 2005, in applicazione del Decreto legislativo n. 58 del 24/2/1998 sui fondi comuni e del Decreto ministeriale n.228/1999. “Pinacotheca” trae origine dalla commissione tra arte e finanza, scaturisce dalla volontà di offrire agli investitori una nuova tipologia di diversificazione del portafoglio. Anche la nostra penisola prova ad affacciarsi sul contesto mondiale con questo nuovo fondo, sintomo

acquistare. Dal 2007 a oggi, Pinacotheca ha avuto una battuta di arresto, probabilmente anche a causa del lento meccanismo amministrativo che si è evidenziato *supra*, tuttavia il progetto italiano è ambizioso e supportato da validi professionisti e potrebbe svilupparsi ancora

Nondimeno, nel contesto socio-finanziario attuale, lo Stato italiano sembrerebbe deciso a fare cassa e a imporre nuovi vincoli anche in questo settore, che potrebbero invece frenare oltremisura l'attività degli ArtFunds.

È opinione di chi scrive che l'alleggerimento dell'imposizione fiscale e burocratica rappresenterebbe di certo una boccata di ossigeno per la nostra economia, anche in questo settore, che non può in questa fase ancora competere con settori analoghi più riconosciuti, come quello inglese o americano, caratterizzati sia da mercati più vivaci sia procedure più snelle, o come quello indiano o arabo, che vedono ingenti capitalizzazioni tanto nell'arte contemporanea quanto nell'arte così detta classica.

8. Conclusioni.

Il quadro che è stato delineato dal breve documento redatto mostra come, da una parte, il meccanismo di notifica della dichiarazione di interesse culturale risenta ancora dell'impostazione data dalla Legge Bottai, il quale può comportare l'effetto negativo di frenare gli operatori dell'arte nelle transazioni riguardanti i beni notificati. Dall'altra parte, invece, si è voluto dimostrare come le finalità della norma, sebbene ancora attuali, potrebbero essere riviste nell'odierno quadro normativo, tanto europeo quanto

di un tentativo di inserimento in una realtà di globalizzazione. Il fondo, destinato, almeno nella fase iniziale, esclusivamente ad investitori istituzionali con quote minime di 250 mila euro, ha iniziato le sue attività con una dotazione di 25 milioni di euro. Una liquidità per cui si approva l'impiego non in titoli azionari, ma appunto in opere d'arte. Il periodo d'interesse artistico del fondo va dal 1200 al 1800.

L'obiettivo è acquistare opere di autori minori e valorizzarli ai fini di una vendita successiva. E per contenere il rischio del fondo, la Banca d'Italia ha posto dei limiti all'investimento in ogni dipinto. [...]"
Cfr. M. DI CLEMENTE, *Gli Art-Funds. L'economia incontra il mercato dell'arte*. Università Politecnica delle Marche. Facoltà di Economia Giorgio Fuà.

internazionale, con particolare riferimento alle modalità di attuazione del processo analizzato.

S. MORABITO, *La “notifica” della dichiarazione di interesse culturale del bene*, 4 BusinessJus 21 (2012)

Unless otherwise noted, this article and its contents are licensed under a
Creative Commons Attribution 3.0 Generic License.

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/>

Se non altrimenti indicato, il contenuto di questo articolo è rilasciato secondo i termini della licenza
Creative Commons Attribution 3.0 Generic License.